

All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia

Alle Divisioni

Alle Direzioni Centrali

All'Ufficio Comunicazione

All'Ufficio Stampa

Alle Direzioni Regionali

***OGGETTO: Art. 38 CCNL Funzioni centrali – assenze per malattia in caso di patologie gravi richiedenti terapie salvavita - certificazione delle assenze dovute alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse.***

Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni sull'applicazione dell'articolo 38 del CCNL Funzioni centrali, che disciplina le assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita, introducendo alcune novità rispetto all'analogo istituto previsto all'articolo 49, comma 8, del CCNL Agenzie fiscali.

Come nel previgente regime, la tutela giuridica ed economica prevista dal CCNL Fc (esclusione dal computo del comparto e corresponsione dell'intera retribuzione) riguarda i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o day - hospital connessi alla grave patologia sofferta, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione della relative terapie salvavita.

Il nuovo CCNL Fc estende il regime di maggior tutela anche alle assenze dovute agli effetti collaterali conseguenti alle citate terapie, per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

Per l'applicazione della tutela contrattuale il dipendente deve attivare la procedura per il riconoscimento della grave patologia presso le competenti strutture medico-legali delle ASL locali o presso gli enti accreditati, che provvederanno a rilasciare l'attestazione da cui risulti la sussistenza di una grave patologia che necessita di terapie salvavita.

Altro elemento di novità è la precisazione che la decorrenza per l'applicazione della tutela ha luogo dalla data del riconoscimento della ASL.

Riguardo poi alla modalità di certificazione dei giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, l'articolo 38 stabilisce che i soggetti competenti ad emettere tale certificazione sono la struttura medica pubblica o convenzionata presso cui il dipendente è in cura o l'organo medico competente, intendendo per tale anche il medico di famiglia.

Le suddette modalità di certificazione possono essere usate alternativamente sia per le assenze legate all'effettuazione della terapia, sia per il manifestarsi degli effetti collaterali, a seconda delle circostanze che di volta in volta vengono a crearsi.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Aldo Polito

*firmato digitalmente*